




Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

## SERVIZIO BIBLIOTECA



# LS

## LEGISLAZIONE STRANIERA

RASSEGNA DELL'ATTIVITA' LEGISLATIVA  
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n. 1

Gennaio – Febbraio 2007





Camera dei deputati

SERVIZIO BIBLIOTECA

**LS**

**Legislazione Straniera**

Rassegna dell'attività legislativa  
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XVIII n. 1 GENNAIO – FEBBRAIO 2007

**XV Legislatura**

#### UFFICIO LEGISLAZIONE STRANIERA

<i>Politiche istituzionali:</i>	Gilda CARNEVALI, consigliere (tel. 2283) Luana ALVERONE, consigliere (tel. 4212) Roberto D'ORAZIO, documentarista (tel. 3338)
<i>Politiche economiche:</i>	Valeria GIGLIELLO, consigliere (tel. 4461) Anna TIRELLI, documentarista (tel. 3886)
<i>Politiche sociali:</i>	Leonardo MARINUCCI, consigliere (tel. 9942) Fabrizio MEGALE, documentarista (tel. 3419)

---

**Il Bollettino "LS Legislazione Straniera" è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.**

**ISSN 1591-4143**

*"LS - Legislazione Straniera" è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.*



# Sommario

AVVERTENZA .....	5
<b>Politiche istituzionali .....</b>	<b>7</b>
Francia .....	9
FUNZIONARI PUBBLICI .....	9
<i>Loi n. 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.....</i>	9
Francia .....	11
PARITÀ UOMO-DONNA .....	11
<i>Loi n. 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.....</i>	11
Francia .....	12
PENA DI MORTE .....	12
<i>Loi constitutionnelle n. 2007-239 du 23 février 2007 relative à l'interdiction de la peine de mort .....</i>	12
Francia .....	13
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA .....	13
<i>Loi constitutionnelle n. 2007-238 du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la Constitution.....</i>	13
Germania.....	14
STATO CIVILE .....	14
<i>Gesetz zur Reform des Personenstandsrechts (Personenstandsrechtsreformgesetz – PStRG) vom 19. Februar 2007 - Legge di riforma della normativa dello stato civile .....</i>	14
Germania.....	16
TERRORISMO .....	16
<i>Gesetz zur Ergänzung des Terrorismusbekämpfungsgesetzes (Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz) vom 5. Januar 2007 - Legge di integrazione alla legge sulla lotta contro il terrorismo.....</i>	16
Regno Unito.....	18
GIUSTIZIA .....	18
<i>Tribunals, Courts and Enforcement Bill.....</i>	18
Regno Unito.....	20
PARLAMENTO .....	20
<i>The House of Lords: Reform.....</i>	20

Spagna.....	22
AUTONOMIA LOCALE .....	22
<i>Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears</i> .....	22
<b>Politiche economiche</b> .....	25
Francia .....	27
BANCA DI FRANCIA .....	27
<i>Loi n. 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France</i> .....	27
Francia .....	28
DIRITTO FIDUCIARIO .....	28
<i>Loi n. 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie</i> .....	28
Germania.....	30
COMMERCIO ELETTRONICO.....	30
<i>Gesetz zur Vereinheitlichung von Vorschriften über bestimmte elektronische Informations- und Kommunikationsdienste (Elektronischer -Geschäftsverkehr-Vereinheitlichungsgesetz-EIGVG), vom 26. Februar 2007 – Legge di unificazione delle norme su alcuni servizi elettronici di informazione e di comunicazione</i> .....	30
Regno Unito.....	32
CONSUMATORI - TUTELA .....	32
<i>Consumers, Estate Agents and Redress Bill</i> .....	32
Spagna.....	34
POSTE / AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI .....	34
<i>Proyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal</i> .....	34
<b>Politiche sociali</b> .....	37
Francia .....	39
LAVORO .....	39
<i>Loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social</i> .....	39
Francia .....	41
MALATI - ASSISTENZA .....	41
<i>Loi n° 2007-131 du 31 janvier 2007 relative à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé</i> .....	41



Germania.....	42
PENSIONI .....	42
<i>Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Regelaltersgrenze an die demografische Entwicklung und zur Stärkung der Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz) - Disegno di legge che adegua l'età pensionabile legale allo sviluppo demografico e che rafforza le basi finanziarie dell'assicurazione pensionistica obbligatoria.....</i>	42
Regno Unito.....	43
SICUREZZA SOCIALE .....	43
<i>Welfare Reform Bill .....</i>	43
Spagna.....	45
AMBIENTE - TUTELA / INQUINAMENTO ATMOSFERICO .....	45
<i>Proyecto de Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.....</i>	45
Stati Uniti d'America.....	47
CELLULE STAMINALI .....	47
<i>Advancing Stem Cell Science Without Destroying Human Life.....</i>	47
Indice delle voci.....	49



## **AVVERTENZA**

In questo numero sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre gennaio-febbraio 2007.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti d'America).

L'insieme dei materiali esaminati comprende, oltre alle principali leggi approvate, anche alcuni progetti di legge e documenti presentati nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America.



## **Politiche istituzionali**





Francia

Legge

## FUNZIONARI PUBBLICI

### ***Loi n. 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (J.O. del 6 febbraio 2007)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=FPPX0600067L>

Il provvedimento in esame, nel suo originario disegno di legge, prevedeva una riforma della funzione pubblica articolata intorno a tre materie: la formazione professionale, la mobilità e la deontologia dei funzionari. Nel corso della discussione parlamentare sono state aggiunte altre norme, raggruppate nel capitolo “disposizioni diverse”, che sostanzialmente incidono sulle politiche sociali a favore dei funzionari pubblici.

Riguardo alla formazione professionale, la legge introduce nell’ordinamento il riconoscimento del diritto individuale alla formazione continua (*formation professionnelle tout au long de la vie*) per i funzionari pubblici, adeguando la normativa del settore pubblico a quella prevista per i dipendenti delle imprese private, in base alla legge n. 2004-391 del 4 maggio 2004. Le amministrazioni sono tenute ad elaborare dei progetti che rendano efficace la politica di formazione.

I periodi di formazione sono stabiliti in funzione del tempo di lavoro di ogni dipendente e su sua iniziativa, in accordo con l’amministrazione di riferimento, che dovrà sostenere le spese necessarie. Il diritto alla formazione può esercitarsi sia durante che fuori l’orario di lavoro; in questo caso i beneficiari godono di un assegno di formazione. Il testo istituisce dei periodi di professionalizzazione, a beneficio dei dipendenti pubblici, che prevedono delle attività di formazione in alternanza allo svolgimento del proprio lavoro, consentendo loro sia di esercitare delle nuove funzioni all’interno della amministrazione di appartenenza che di accedere ad un’altra amministrazione. Inoltre la legge autorizza il riconoscimento dell’esperienza professionale ai fini dell’avanzamento di carriera, anche in sostituzione di eventuali prove di concorso.

Il secondo capitolo della legge introduce misure volte a facilitare la mobilità tra le tre funzioni pubbliche (funzione dello Stato, funzione territoriale e funzione ospedaliera). Tra le innovazioni introdotte è di particolare interesse l’istituto della mobilità a tempo parziale, che consiste nel mettere a disposizione un funzionario presso una o più amministrazioni per svolgere tutto o parte del servizio. La legge dispone che per la messa a disposizione di un dipendente è obbligatoria la conclusione di una convenzione tra le amministrazioni interessate e che quella di origine ha diritto al rimborso della retribuzione del dipendente. Un’altra innovazione importante è l’introduzione della possibilità di mobilità di dipendenti pubblici verso organismi privati che contribuiscono alla realizzazione di politiche pubbliche e, all’inverso, la possibilità di impiego di

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2007

Rassegna dell’attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



dipendenti privati presso le pubbliche amministrazioni che abbiano bisogno di personale tecnico specializzato.

I capitoli III e IV della legge in esame apportano alcune modifiche alle regole di deontologia dei funzionari, con l'obiettivo di favorire scambi di personale tra il settore pubblico e quello privato e di consentire ai dipendenti pubblici di acquisire nuove competenze con percorsi professionali più flessibili. E' pertanto prevista l'estensione delle competenze della Commissione di deontologia che giudica sulla compatibilità tra le funzioni svolte in seno ad un'amministrazione pubblica e le attività lucrative che il dipendente può svolgere nel settore privato, dopo tre anni dalla cessazione del rapporto di impiego pubblico. Il giudizio della Commissione è obbligatorio per non incorrere in sanzioni penali. La legge inoltre permette il cumulo di attività pubbliche e private; pur sussistendo un principio di interdizione, i dipendenti pubblici possono essere autorizzati ad esercitare a titolo accessorio un'attività, anche lucrativa, presso un organismo pubblico o privato se questa attività è ritenuta compatibile con le loro funzioni e non incide sul loro esercizio.

Il capitolo V, sotto la definizione di "disposizioni diverse", raggruppa varie norme che riguardano la protezione sociale dei dipendenti pubblici e delle loro famiglie, allo scopo di migliorarne le condizioni di vita, in particolare in materia di ristorazione, di abitazione, di assistenza all'infanzia e di sostegno in situazioni di difficoltà. La legge prevede che il beneficio della protezione sociale implica una partecipazione del beneficiario alle spese sostenute dall'amministrazione di appartenenza.





Francia

Legge

## PARITÀ UOMO-DONNA

***Loi n. 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (J.O. del 1° febbraio 2007)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0600103L>

La legge n. 2007-128 è stata approvata con procedura d'urgenza e si inserisce nell'ambito delle misure volte a favorire uguale accesso di donne e di uomini ai mandati elettorali e alle cariche elettive, misure avviate con la legge costituzionale n. 99-569 e la successiva legge n. 2000-493, coordinata con la legge n. 88-227 (e sue modifiche), sulla trasparenza finanziaria della vita politica.

La nuova legge ha l'obiettivo di aumentare la presenza femminile negli esecutivi municipali e regionali, di creare sostituti di sesso opposto per i consiglieri generali e di rafforzare la modulazione finanziaria della prima frazione di finanziamento pubblico ai partiti politici che non rispettino la parità nelle candidature da essi sostenute alle elezioni politiche.

La legge comporta la creazione di un obbligo di parità tra uomo e donna negli esecutivi dei comuni di 3.500 abitanti e più e negli esecutivi regionali. L'obbligo si applica nei comuni per l'elezione degli *adjoints* al sindaco (art. 1) e nelle regioni per la designazione dei membri della commissione permanente e per i vicepresidenti del consiglio regionale (art. 3). Le nuove disposizioni derivano dall'obbligo di parità previsto per la costituzione delle liste di candidati. Esse si applicheranno alle relative assemblee a partire dal primo rinnovo generale successivo alla pubblicazione della legge.

Per quanto riguarda la creazione di supplenti per i consiglieri generali, il titolare e il supplente dovranno essere di sesso diverso (art. 4). Si prevede la partecipazione di oltre 4.000 donne alle elezioni cantonali dove sono poco rappresentate. Inoltre l'istituzione di supplenti ridurrà il numero di elezioni parziali.

Il rafforzamento della modulazione finanziaria, applicata in caso di non rispetto da parte dei partiti della parità nelle candidature alle elezioni legislative, prevede infine che il finanziamento pubblico ai partiti inadempienti sarà diminuito di una percentuale non più uguale alla metà ma ai tre quarti dello scarto rapportato al numero totale dei candidati (per una descrizione del precedente meccanismo di finanziamento si veda il bollettino LS n. 2/2000, p.16). Il dispositivo legislativo entrerà in vigore a partire dal primo rinnovo generale dell'*Assemblée nationale* successivo al 1° gennaio 2008 (art. 5).





Francia

Legge

## PENA DI MORTE

***Loi constitutionnelle n. 2007-239 du 23 février 2007 relative à l'interdiction de la peine de mort (J.O. del 24 febbraio 2007)***

(<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0600229L>)

Il 3 gennaio 2006 il Presidente della Repubblica francese, Jacques Chirac, ha annunciato in un suo intervento l'intenzione di dare seguito alle indicazioni del Consiglio Costituzionale, promuovendo una riforma volta ad inserire nella Carta fondamentale l'esplicita abolizione della pena di morte. Il relativo progetto di legge, presentato il 17 gennaio 2007, ha seguito un iter parlamentare particolarmente breve ed è stato approvato dal Parlamento in seduta comune, il 19 febbraio, con la quasi totalità dei consensi (numero dei votanti 876, a favore 828, contro 26).

E' stato pertanto introdotto nel Titolo VIII della Costituzione, relativo all'autorità giudiziaria, l'articolo 66-1 che recita: "nessuna persona può essere condannata a morte". In questo modo la Francia introduce una garanzia costituzionale contro la possibile reintroduzione della pena capitale, che era stata abolita con legge ordinaria già nel 1981.

La riforma costituzionale è stata giudicata necessaria dal Consiglio Costituzionale, con decisione n. 2005-524/525 del 13 ottobre 2005 (consultabile all'indirizzo Internet <http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2005/2005524525/2005524525dc.pdf>), per consentire alla Francia di ratificare il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici adottato a New York nel 1989, che prescrive l'abolizione definitiva della pena di morte.



Francia

Legge

## PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

### ***Loi constitutionnelle n. 2007-238 du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la Constitution (J.O. del 24 febbraio 2007)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0300067L>

La legge costituzionale modifica totalmente il Titolo IX della Costituzione precisando le regole, concernenti la responsabilità penale del Presidente della Repubblica, che avevano sollevato difficoltà di interpretazione da parte del Consiglio Costituzionale e della Corte di cassazione.

La legge riprende le proposte formulate da una commissione di studio, incaricata dal Presidente Chirac di riflettere sullo statuto penale del Capo dello Stato, presieduta dal professor Pierre Avril, che nel 2002 ha elaborato un rapporto fondato su tre principi: il Presidente della Repubblica, nell'esercizio delle sue funzioni, non è sottoposto alla giustizia ordinaria; Il Presidente non gode di totale immunità; la competenza del giudizio, in caso di trasgressione ai doveri previsti dalla sua funzione, deve essere affidata ai rappresentanti del popolo.

Nel nuovo articolo 67 della Costituzione viene pertanto ribadito il principio dell'immunità del Capo dello Stato per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni e ne viene confermata l'inviolabilità durante il mandato presidenziale, sospendendo temporaneamente qualsiasi procedura nei suoi confronti ad eccezione dei fatti di competenza della Corte penale internazionale. Le procedure sospese potranno essere riprese un mese dopo la cessazione del mandato presidenziale. Questa disposizione è applicabile agli atti che non afferiscono alla funzione presidenziale ed a quelli compiuti anteriormente all'elezione, considerando che vengono sospesi anche i termini della prescrizione e della decadenza.

Come eccezione all'immunità ed alla inviolabilità del Capo dello Stato, la riforma costituzionale prevede una procedura di destituzione che può essere decisa in caso di trasgressione da parte del Presidente dei suoi doveri, manifestamente incompatibile con l'esercizio del mandato presidenziale. La valutazione della responsabilità politica del Presidente è affidata al Parlamento riunito in Alta Corte. La procedura adottata, per garantire l'obiettività delle decisioni, prevede che la convocazione dell'Alta Corte sia proposta da una delle due assemblee e votata dall'altra entro quindici giorni. La decisione di destituzione deve essere votata dal Parlamento in seduta comune, a scrutinio segreto, entro un mese. Sia per la convocazione che per la decisione finale è richiesta la maggioranza dei due terzi dei membri delle assemblee o dell'Alta Corte.





Germania

Legge

## STATO CIVILE

***Gesetz zur Reform des Personenstandsrechts (Personenstandsrechtsreformgesetz – PStRG) vom 19. Februar 2007 (BGBl., I, S. 122) - Legge di riforma della normativa dello stato civile***  
<http://www.bgbportal.de/BGBl/bgb11f/bgb1107s0122.pdf>

Con la recente riforma sull'ordinamento dello stato civile sono state abrogate e sostituite le due precedenti leggi che disciplinavano la materia, cioè la *Personenstandsgesetz* del 1937 e quella successiva dell'8 agosto 1957. Conseguentemente sono state introdotte anche diverse modifiche di "adeguamento" che interessano nel complesso 22 leggi federali e 55 ordinanze legislative (*Rechtsverordnungen*). Un analogo disegno di legge di riforma era già stato presentato nella XV legislatura sulla base delle conclusioni di un Gruppo di lavoro appositamente istituito e formato da rappresentanti della Federazione e dei *Länder* sotto la guida del Ministero federale degli interni.

Le principali innovazioni riguardano: l'introduzione di registri elettronici dello stato civile (*elektronische Personenstandsregister*) in sostituzione di quelli cartacei; la limitazione della tenuta dei registri da parte dell'Ufficio anagrafico (*Standesamt*) e il trasferimento dei vecchi registri presso gli archivi dei *Länder*; la sostituzione del registro dello stato di famiglia (*Familienbuch*) con attestati nei registri anagrafici; la riduzione dei dati certificativi nella misura necessaria per la documentazione relativa allo stato civile; il riordinamento delle regole sull'utilizzo dei registri anagrafici; la creazione di una base giuridica per una banca dati dei testamenti.

La nuova disciplina è quindi finalizzata al perseguimento di alcuni obiettivi che già da qualche tempo caratterizzano la politica interna del Governo, come ad esempio la delegificazione e la semplificazione amministrativa, la riduzione dei costi, il miglioramento dei servizi offerti al cittadino mediante una maggiore comunicazione e l'ausilio delle nuove tecnologie dell'informazione. Nell'ambito delle nuove disposizioni relative all'abolizione del *Familienbuch* e alla conseguente offerta di servizi di analogo contenuto ma a costi molto più convenienti, al cittadino è data ora la possibilità di scegliere liberamente il luogo per la celebrazione del matrimonio che, secondo la normativa ancora vigente, è di competenza esclusiva dell'Anagrafe di residenza, senza che sia più necessario il rilascio di un'apposita delega o autorizzazione.

L'art. 3 della nuova disciplina elenca i tipi di registri tenuti dagli uffici anagrafici e cioè: il registro dei matrimoni (*Eheregister*), il registro delle convivenze (*Lebenspartnerschaftsregister*), il registro delle nascite (*Geburtenregister*) e il registro dei decessi (*Sterberegister*).

*segue*



Ciascun registro è informatizzato e viene integrato con successive certificazioni e annotazioni. Anche il contenuto dei registri è stato razionalizzato e ottimizzato limitando la certificazione ai dati strettamente necessari (ad esempio il riferimento alla professione non ha più rilevanza ai fini dello stato civile), così come richiesto, tra l'altro, dal Garante per la protezione dei dati.

Per prevenire eventuali rischi di perdita dei dati connessi all'utilizzo di registri elettronici, la legge di riforma prevede la costituzione di un ulteriore "registro di sicurezza" (*Sicherungsregister*) da custodire separatamente e preservare ugualmente da accessi non autorizzati; inoltre, ai fini della semplificazione amministrativa, anche i *Länder* avranno la possibilità di istituire registri centrali dello stato civile elettronici. Resta tuttavia invariato il principio in base al quale l'accesso finalizzato alla modifica e alla gestione dei dati è riservato esclusivamente agli uffici anagrafici competenti a livello federale. Gli altri uffici di stato civile istituiti dai *Länder* potranno accedere ai registri soltanto a scopo informativo e per la stampa di certificati.

Decorsi i termini di scadenza indicati nell'art. 5, comma 5 della nuova legge (80 anni per il registro dei matrimoni e quello delle convivenze, 110 anni per il registro delle nascite e 30 anni per quello dei decessi), i registri dello stato civile, i registri "di sicurezza" e tutte le altre raccolte di atti pertinenti (*Sammelakten*) vengono messi a disposizione per il trasferimento presso gli archivi pubblici.

Per quanto riguarda la registrazione dei matrimoni, delle nascite e dei decessi che avvengono all'estero, la competenza precedentemente attribuita in via esclusiva all'Ufficio anagrafico I di Berlino è trasferita in via generale all'Ufficio anagrafico di residenza della persona richiedente.

I certificati anagrafici relativi al diritto di famiglia (*familienrechtliche Beurkundungen*), disciplinati dagli artt. 41 ss. della nuova legge, riguardano le dichiarazioni sul nome di famiglia dei coniugi e dei conviventi, le dichiarazioni relative al riconoscimento della paternità e maternità e quelle sul cognome dei figli.

Come per i registri, la legge elenca all'art. 55 i diversi tipi di certificato (*Personenstandsurkunden*) e le copie autenticate (*Abschriften*) che possono essere rilasciati dagli Uffici anagrafici, specificandone caso per caso anche il contenuto. Ai sensi del successivo art. 62 i certificati possono essere richiesti dalla persona alla quale si riferiscono i dati registrati, dal coniuge, dal convivente, dagli ascendenti e dai discendenti. Possono inoltre essere rilasciati a persone, maggiori di sedici anni, che abbiano un interesse giuridico credibile. Alcune deroghe sono previste dall'art. 63 per i figli adottivi e i transessuali che hanno modificato il nome di battesimo (*Vorname*). Ulteriori disposizioni riguardano, infine, l'utilizzo dei registri da parte delle autorità e degli organi giudiziari e quello richiesto per fini scientifici.

Con l'approvazione di un emendamento proposto dalla Commissione, l'entrata in vigore della riforma è stata differita dal 1° luglio 2008 (data originariamente indicata del disegno di legge del Governo) al 1° gennaio 2009.



Germania

Legge

## TERRORISMO

***Gesetz zur Ergänzung des Terrorismusbekämpfungsgesetzes (Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz) vom 5. Januar 2007 (BGBl. I, S. 2) - Legge di integrazione alla legge sulla lotta contro il terrorismo***  
<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl107s0002.pdf>

Il nuovo pacchetto di disposizioni anti-terrorismo è entrato in vigore il 10 gennaio 2007, a cinque anni di distanza dalla legge sulla lotta al terrorismo internazionale del 9 gennaio 2002, adottata in seguito agli attentati dell'11 settembre 2001 allo scopo di impedire l'ingresso di possibili terroristi in Germania e rafforzare nel contempo i controlli sulle organizzazioni estremiste all'interno del paese. La legge del 2002 ha infatti introdotto una serie di modifiche nella normativa in materia di tutela dell'ordinamento costituzionale (*Bundesverfassungsschutzgesetz*), passaporti e documenti di identità (*Passgesetz* e *Personalausweisgesetz*), casellario penale federale (*Bundeszentralregistergesetz*), associazioni (*Vereinsgesetz*), controllo delle frontiere (*Bundesgrenzschutzgesetz*), servizi segreti civili e militari (*Bundesnachrichtendienstgesetz* e *Militärischerabwehrdienstgesetz*), polizia federale (*Bundeskriminalamtgesetz*), ingresso e soggiorno degli stranieri (*Ausländergesetz* e *Ausländerzentralregistergesetz*), diritto di asilo (*Asylverfahrensgesetz*), sicurezza sociale (*Sozialgesetzbuch*), traffico aereo (*Luftverkehrsgesetz*) e sicurezza delle forniture energetiche (*Energiesicherungsgesetz*). In virtù di tali innovazioni, alle autorità competenti per la tutela della sicurezza interna è stato garantito l'accesso, nei limiti delle condizioni precisate dalla legge, ad una serie di dati personali, fra cui anche quelli relativi alla sicurezza sociale. Per la validità e l'applicabilità di alcune di tali disposizioni il legislatore ha fissato un termine di cinque anni, alla scadenza del quale, sulla base della valutazione (*Evaluierung*) prevista dalla stessa legge del 2002 e dell'esperienza pratica maturata, si sarebbe potuto optare per una proroga o per eventuali modifiche. L'efficacia delle misure antiterroristiche introdotte nel 2002 è stata quindi sottoposta a verifica e fatta oggetto di una relazione del Governo che è stata poi positivamente valutata dalla Commissione affari interni del *Bundestag*, in seduta pubblica, il 1° giugno 2005.

La nuova legge di integrazione proroga per altri cinque anni e amplia i poteri di accesso all'informazione da parte delle autorità e dei servizi responsabili per la sicurezza interna. I diritti all'informazione (*Auskunftsrechte*) riconosciuti all'Ufficio federale per la tutela della costituzione (*Bundesamt für Verfassungsschutz*) vengono estesi anche ai servizi di *intelligence*, civili e militari, che potranno rivolgersi alle compagnie aeree, alle banche e agli istituti finanziari, alle poste e alle società di telecomunicazioni per ottenere dati

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



informativi non solo nei casi di sospetto terroristico, ma anche di tendenze violente finalizzate alla sovversione dell'ordinamento liberale e democratico (c.d. *terrorismo homegrown*).

Nel trattare in modo più dettagliato le richieste di informazione da parte dell'Ufficio federale per la tutela della costituzione, la nuova legge di integrazione specifica caso per caso l'organo competente a disporre l'ordinanza (*Anordnung*) di accesso ai dati: nel caso delle compagnie aeree è sufficiente una disposizione di servizio (*Dienstvorschrift*) soggetta all'approvazione del Ministero federale degli interni; negli altri casi (banche, istituti di credito ed enti finanziari, nonché servizi postali e di telecomunicazione) la competenza è attribuita ad un Ministero federale incaricato dal Cancelliere. La legge impone inoltre al Ministero federale competente l'obbligo di comunicare mensilmente alla Commissione G-10 - l'organo incaricato di decidere in merito alla necessità e all'ammissibilità di misure restrittive nell'ambito del segreto epistolare, della posta e delle telecomunicazioni tutelati dall'art. 10 della Legge fondamentale - la disposizione delle ordinanze prima della loro esecuzione. In caso di pericolo imminente può essere disposta l'esecuzione di un'ordinanza anche prima della comunicazione alla Commissione G-10. Il controllo esercitato dalla Commissione riguarda la rilevazione dei dati, la loro rielaborazione e il loro utilizzo. Le informazioni che la Commissione decide di dichiarare inammissibili e non necessarie devono essere immediatamente rimosse. In questo caso i dati raccolti sono soggetti a un assoluto divieto di utilizzo e devono essere subito cancellati. L'obbligo di comunicazione delle ordinanze, con cadenza massima semestrale, riguarda anche il Comitato di controllo parlamentare (*Parlamentarisches Kontrollgremium*), che a sua volta predispone un'apposita relazione annuale per l'Assemblea.

Per ottenere informazioni relative a veicoli e proprietari, i servizi segreti potranno consultare il Registro centrale automobilistico in modo diretto e automatizzato, senza doversi attenere agli orari di ufficio, come già avviene per la polizia.

Basandosi sulle disposizioni che regolamentano il sequestro e la messa al sicuro di denaro contante o di altri mezzi di pagamento equiparati in caso di riciclaggio, la nuova legge stabilisce un'analogia disciplina per le attività sospette di finanziamento del terrorismo.

Con un emendamento proposto dalla Commissione è stato inserito nella legge sui passaporti l'art. 23a che prevede una procedura dettagliata per effettuare i *test* di verifica qualitativa relativi al prelievo, alla memorizzazione e alla successiva trasmissione delle impronte digitali presenti sul passaporto. Secondo queste disposizioni, le autorità competenti per il rilascio dei passaporti hanno l'obbligo di prelevare le impronte, testandone la qualità, a tutti coloro che, a partire dall'età di sei anni, faranno richiesta del passaporto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno 2007.

Anche la legge di integrazione prevede, infine, all'art. 11, che entro cinque anni, cioè prima del 10 gennaio 2012, le disposizioni in essa contenute siano oggetto di una valutazione effettuata con l'ausilio di un esperto scelto d'intesa con il *Bundestag*.



## Regno Unito

### Progetto di legge

## GIUSTIZIA

### ***Tribunals, Courts and Enforcement Bill*** ***(Disegno di legge approvato dalla House of Lords e trasmesso il 21 febbraio 2007 alla House of Commons)***

<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmbills/065/2007065.pdf>

Il presente, ampio progetto di legge, formato da 144 articoli divisi in otto parti e corredato da ben 23 allegati, contiene la più importante riforma del sistema dei tribunali del Regno Unito degli ultimi 50 anni.

I tribunali (*tribunals*), nel sistema giudiziario britannico e nordamericano, non fanno parte della magistratura ordinaria, a differenza delle corti (*courts*), ma sono delle giurisdizioni speciali, istituite con leggi *ad hoc*, chiamate a giudicare in merito a controversie che possono intervenire sia tra i cittadini e la pubblica amministrazione (*administrative tribunals*) sia tra i cittadini soltanto. Negli ultimi decenni il numero dei tribunali è aumentato vertiginosamente, così come il loro carico di lavoro, ma la mancanza di coordinamento e di organizzazione ha determinato un'eccessiva frammentazione e una diversità di procedure tali da suscitare interrogativi sulla loro affidabilità e qualità.

Il progetto è il punto d'arrivo di un'analisi iniziata nel 2000, con l'incarico affidato dall'allora Lord Chancellor, Lord Irvine, a sir Andrew Leggatt, di effettuare una revisione del sistema dei tribunali, realizzata con la pubblicazione, nell'agosto 2001, del rapporto "*Tribunals for Users - One System, One Service*"; tale analisi è poi sfociata nella successiva pubblicazione, nel luglio 2004, del Libro Bianco a cura del Dipartimento per gli Affari Costituzionali "*Transforming Public Services: Complaints, Redress and Tribunals*".

La Parte Prima, che costituisce la sezione più ampia del disegno di legge (artt. 1-49 e allegati 1-9), istituisce, con una cornice normativa semplificata, una struttura unificata per i tribunali esistenti, costituita da due nuovi tribunali, il *First-tier Tribunal* e l'*Upper Tribunal*, al di fuori dei quali restano soltanto i tribunali del lavoro (*employment tribunals* ed *Employment Appeal Tribunal*) ed il tribunale speciale per l'asilo e l'immigrazione (*Asylum and Immigration Tribunal*).

Al vertice del sistema giudiziario dei tribunali è posto il neoistituito *Senior President of Tribunals*, che può essere, in alternativa, nominato su indicazione del *Lord Chancellor*, in accordo con il *Lord Chief Justice of England and Wales*, il *Lord President of the Court of Session* ed il *Lord Chief Justice of Northern Ireland* oppure scelto dall'apposita *Judicial Appointments Commission*.

I due nuovi tribunali comprenderanno quindi, al loro interno, i preesistenti tribunali ed i

*segue*





loro membri, raggruppandoli in apposite “camere” (*chambers*) in base alla loro sfera di competenza. L’*Upper Tribunal* sarà primariamente, ma non esclusivamente, un tribunale di appello per le decisioni del *First-tier Tribunal*.

Le restanti disposizioni della Parte Prima disciplinano la composizione dei tribunali e lo *status* e la collocazione dei loro membri, introducono meccanismi uniformi nella presentazione degli appelli, rafforzano i poteri di esecuzione (*enforcement*) delle decisioni dei tribunali e trasformano l’attuale *Council on Tribunals*, organo incaricato della supervisione dell’attività dei tribunali, nell’*Administrative Justice and Tribunals Council*, con compiti ampliati e con l’incarico di monitorare tutto il versante della giustizia amministrativa, non solo con riferimento agli *administrative tribunals* ma anche con riguardo a tutti gli altri organi dove possono essere inoltrati ricorsi dai cittadini nei confronti della pubblica amministrazione (corti della giustizia ordinaria, ombudsmen ed altre sedi per la risoluzione alternativa delle controversie).

La Parte Seconda del progetto contiene una revisione delle norme sui requisiti minimi per l’elezione alle cariche giudiziarie, con possibilità di estendere l’eleggibilità, oltre che ai *barristers* ed ai *solicitors*, anche ad altre figure ausiliarie della giustizia (*legal executives*).

La Parte Terza contiene disposizioni sulle esecuzioni giudiziarie, con particolare riguardo alle modalità di recupero degli affitti arretrati (*rent arrears recovery*).

La Parte Quarta reca misure a favore dei creditori, consistenti nella facoltà, assegnata alle corti civili in giudizio, di richiedere informazioni sulla situazione lavorativa del debitore, mentre la Parte Quinta concerne le diverse modalità di pagamento dei debiti.

La Parte Sesta è relativa ai beni culturali che si trovano temporaneamente nel territorio del Regno Unito, per essere esposti in musei o gallerie, e che possono risultare legati alla commissione di reati; il progetto dispone il divieto di sequestro per tali beni (*immunity from seizure*), purché l’istituzione o l’ente che li ospita soddisfi una serie di requisiti indicati nel testo ed altri da specificare con regolamento.

La Parte Settima contiene infine disposizioni miscellanee mentre la Parte Ottava reca modifiche tecniche ed altre disposizioni sull’estensione territoriale del provvedimento e sull’entrata in vigore del testo.



Regno Unito

Documento

## PARLAMENTO

***The House of Lords: Reform***  
***(Libro Bianco presentato dal Governo al Parlamento il 7 febbraio 2007)***  
<http://www.official-documents.gov.uk/document/cm70/7027/7027.pdf>

Dopo la prima riforma della composizione della Camera dei Lord, avvenuta con l'approvazione dell'*House of Lords Act 1999* (si veda la scheda sul Bollettino LS n. 3 del 1999, p. 34), il governo presieduto da Tony Blair ha presentato in Parlamento un nuovo documento per un'ulteriore riforma della Camera Alta.

La legge del 1999 aveva infatti soppresso il principio secolare della ereditarietà della carica di Pari (*Peer*), al di là di alcune limitate eccezioni (ad esempio i membri della famiglia reale), disponendo al contempo che gli allora 758 componenti della Camera dei Lord eleggessero al loro interno 90 membri che avrebbero mantenuto il proprio seggio a vita, o comunque fino a che non sarebbe stata approvata una riforma definitiva in merito.

Va segnalato che, in attesa dell'ulteriore riforma, il Parlamento inglese ha approvato, all'inizio del 2005, il *Constitutional Reform Act 2005* (si veda la scheda sul Bollettino LS n. 2 del 2005, p. 19-20) che, nell'ottica di un più ampio progetto di modifica dell'ordinamento istituzionale britannico, ha avuto effetti importanti sul futuro assetto della *House of Lords*. L'introduzione di istituti conformi al principio della divisione tra i poteri dello Stato, in particolare la separazione della funzione legislativa da quella di alta giurisdizione (esercitata, a partire dal 2009, dalla neoistituita *Supreme Court of the United Kingdom* e non più dalla *House of Lords*), ha comportato infatti non solo la prossima uscita dei *Law Lords* dalla Camera dei Lord ma anche la ridefinizione delle funzioni del *Lord Chancellor*, rimasto come Ministro della Giustizia e sostituito alla guida della Camera Alta da un nuovo *Speaker* autonomamente scelto all'interno dell'organo, così come lo *Speaker* della Camera dei Comuni.

Il presente documento intende quindi affrontare il nodo controverso della futura modalità di scelta dei componenti della Camera dei Lord (elezione o nomina), una volta caduto il fondamento della loro ereditarietà. Il Libro Bianco, ribaditi i principi della supremazia (*primacy*) della Camera dei Comuni e della complementarietà (*complementarity*) della Camera dei Lord, pur nella sua diversità dalla Camera Bassa, indica i seguenti criteri:

- maggior legittimazione della Camera dei Lord la quale, pur in posizione subordinata rispetto alla Camera dei Comuni, partecipa al procedimento legislativo e non può ragionevolmente non avere alcun membro al suo interno che non sia stato democraticamente eletto;

*segue*



- nessun partito con la maggioranza assoluta (*overall majority*) rispetto agli altri nella futura Camera Alta, al fine di mantenere il carattere di relativa indipendenza dei Lord dall'esecutivo o da qualunque partito politico;
- mantenimento di una quota non-partitica all'interno dei componenti della futura Camera dei Lord (almeno il 20%), non solo al fine di garantire il rispetto del principio precedente ma allo scopo di favorire lo svolgimento di dibattiti centrati sul merito degli argomenti e non sugli interessi di parte;
- maggior rappresentatività della Camera dei Lord con particolare riguardo alle diverse comunità religiose, alle differenti regioni e territori del Regno Unito ed ai diversi gruppi sociali;
- continuità dell'appartenenza come criterio distintivo rispetto alla Camera dei Comuni, che viene completamente riletta al termine di ogni legislatura. Una maggiore lunghezza della durata dei membri in carica, anche elettivi, unita a dei rinnovi parziali del totale dei componenti, costituisce un ulteriore criterio distintivo nei confronti della Camera Bassa ed è volta a favorire una maggiore esperienza e indipendenza dei membri ed una considerazione dei temi dibattuti secondo una prospettiva di più lungo termine, al di là dei cicli elettorali e degli interessi sia personali che di parte politica.

La seconda parte del documento illustra in dettaglio i possibili scenari e le preferenze del governo, che vanno in direzione di una camera a composizione mista (*hybrid*) con il 50% dei membri eletti ed il 50% nominati; tale proposta è collocata in posizione intermedia all'interno di sette opzioni diverse, che vanno da una camera completamente eletta ad una completamente nominata.

Con riferimento alla componente eletta, il governo passa in rassegna i diversi sistemi possibili (elezione diretta o indiretta, adozione del sistema maggioritario o proporzionale) nonché la tipologia delle circoscrizioni elettorali e dei periodi di rinnovo, optando per uno scrutinio di lista su base regionale, secondo le circoscrizioni utilizzate per le elezioni al Parlamento Europeo, da svolgersi in contemporaneità con le elezioni europee stesse. I membri eletti dovrebbero durare in carica per 15 anni, con rinnovo di un terzo dei componenti ogni 5 anni.

Con riguardo, invece, alla parte nominata, il documento assegna la competenza all'effettuazione delle nomine ad un'apposita *Statutory Appointment Commission*, indipendente dal Governo e responsabile di fronte al Parlamento. La Commissione, già istituita nel 2000, a seguito della riforma del 1999, ed attualmente incaricata della nomina della componente non-partitica della *House of Lords*, dovrebbe accrescere i suoi poteri ed assumere il compito di nominare tutta la quota non eletta, con una ripartizione interna del 30% di membri scelti su base proporzionale, in rapporto alla percentuale di voti ottenuti da ciascun partito nelle ultime elezioni politiche generali, ed una quota del 20% di membri scelti tra personalità indipendenti, in base a criteri di merito e di rappresentatività geografica, sociale ed economica. I membri nominati avranno la stessa durata di quelli eletti (15 anni), con rinnovi parziali ogni 5 anni. Sia i membri nominati che quelli eletti eserciteranno un unico mandato in assoluto.

Un'altra proposta innovativa è costituita, infine, dalla riduzione del numero dei membri complessivi della Camera dei Lord, che dovrebbero scendere dai circa 740 attuali a 540 (270 elettivi e 270 nominati).



Spagna

Legge

## AUTONOMIA LOCALE

### ***Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears (BOE núm. 52)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/01/pdfs/A08703-08728.pdf>

La riforma dello Statuto Autonomico delle Isole Baleari è stata approvata col consenso di tutte le forze politiche, grazie allo storico accordo raggiunto tra il partito socialista e il partito popolare sul sistema di finanziamento della Comunità Autonoma. In particolare l'accordo ha riconosciuto il deficit di investimenti aggiuntivi da parte dello Stato a favore delle Baleari e ha sancito la sottoscrizione di una clausola di compensazione, che garantirà investimenti statali complessivi pari a 2.500 milioni di euro entro il 2015.

Tra le principali novità introdotte dal nuovo Statuto si segnalano:

- il riconoscimento del diritto a costituirsi in Comunità Autonoma alla nazionalità storica che formano le isole di Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera;
- il riconoscimento dell'insularità come fatto differenziale meritevole di particolare tutela;
- l'estensione dei diritti politici accordati dallo Statuto a tutti i cittadini spagnoli residenti all'estero che abbiano avuto la loro ultima residenza alle isole Baleari;
- l'introduzione di un capitolo molto importante relativo ai diritti e ai doveri dei cittadini per quanto concerne il rapporto con la pubblica amministrazione, l'eguaglianza tra i sessi e la protezione dell'ambiente;
- il riconoscimento dell'attività turistica come settore economico strategico per le isole Baleari.

Particolarmente significative sono le modifiche relative alla ripartizione di competenze tra lo Stato e la Comunità Autonoma. La riforma riconosce, infatti, la competenza esclusiva a conservare, modificare e sviluppare il diritto civile delle isole Baleari, compresa l'individuazione del sistema di fonti, fatta eccezione per le regole relative all'applicazione e all'efficacia delle norme giuridiche, per le norme concernenti il matrimonio e per i principi basilari delle obbligazioni contrattuali (in Spagna il codice civile coesiste con raccolte di norme di diritto privato che trovano applicazione solo in alcune parti del Paese. In particolare la raccolta delle norme di diritto civile vigenti nelle isole Baleari è stata approvata con la legge 8/1990 della stessa Comunità Autonoma).

Il nuovo Statuto autorizza anche la creazione, l'organizzazione ed il comando di un corpo di polizia locale e la gestione condivisa di porti e aeroporti dichiarati di interesse generale.

Per quanto concerne le istituzioni autonome la novità di maggior rilievo consiste nella possibilità di scioglimento anticipato del Parlamento della Comunità Autonoma, che può

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



essere disposto dal Presidente della Comunità, previa deliberazione del Consiglio di Governo. La precedente versione dello statuto impediva di fatto lo scioglimento anticipato, in quanto i consigli insulari, organismi di governo, amministrazione e rappresentanza delle isole di Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera, dovevano essere costituiti dagli stessi deputati eletti in Parlamento, per cui lo scioglimento anticipato avrebbe comportato automaticamente lo scioglimento degli stessi consigli insulari. Il nuovo Statuto dispone, invece, che i membri dei consigli insulari siano eletti in liste separate e differenziate rispetto a quelle dei deputati.

La riforma prevede anche l'istituzione di un Consiglio di Giustizia delle isole Baleari, la cui struttura, composizione e funzioni saranno regolate con legge della stessa Comunità Autonoma, conformemente a quanto disposto dalla *Ley Orgánica del Poder Judicial*.

Per quanto riguarda, infine, le future modifiche allo Statuto d'Autonomia non sarà più sufficiente la maggioranza assoluta ma quella qualificata dei due terzi del Parlamento Baleari.



## **Politiche economiche**







## Francia

### Legge

## BANCA DI FRANCIA

### ***Loi n. 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France (J.O. del 21 febbraio 2007)***

(<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0609632L>)

La legge n. 2007-212 riforma le competenze degli organi della Banca centrale francese e consacra il nuovo ruolo della *Banque de France* nel Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) con la soppressione del *Conseil de la politique monétaire* (CPM), creato nel 1994 ed ormai obsoleto. In particolare la nuova legge riformula la disciplina del Consiglio generale (*Conseil Général*) della Banca di Francia e crea un *Comité Monétaire* in seno al Consiglio generale, in sostituzione del precedente *Conseil de la politique monétaire* (art. 1). Il Comitato sarà formato da sette membri, il governatore e i due sottogovernatori della Banca centrale e quattro membri nominati dai Presidenti dell'*Assemblée* e del *Senat*. Il Comitato, dopo un iniziale periodo di transizione, sarà rinnovato ogni tre anni a partire dal 2009.

Nel quadro dei compiti del Sistema europeo delle banche centrali, la Banca centrale francese, in particolare, fissa la bilancia dei pagamenti e la posizione esterna della Francia mentre contribuisce all'elaborazione della bilancia dei pagamenti e della posizione esterna della Zona "EURO", nonché all'elaborazione delle statistiche della Comunità europea in materia di bilancia dei pagamenti, commercio internazionale di servizi e investimenti rivolti all'estero (art. 3).

La legge abilita inoltre il governo a procedere con *ordonnance* al recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE, collegate alla Convenzione Basilea II in materia bancaria (art. 4) e di altre direttive comunitarie, in particolare le direttive 2004/39/CE e 2006/73/CE, legate alla trasparenza e all'integrità dei mercati finanziari (art. 9).

La nuova legge ribadisce inoltre alcuni limiti all'applicazione del diritto del lavoro al personale della Banca di Francia, in ragione dei compiti di servizio pubblico dei quali la Banca è investita e affida al *Conseil Général* della stessa Banca il compito di determinare le regole valide per il personale della Banca, nei settori nei quali le disposizioni del codice del lavoro siano inapplicabili (art. 7).





Francia

Legge

## DIRITTO FIDUCIARIO

***Loi n. 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie (J.O. del 21 febbraio 2007)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0609640L>

La legge n. 2007-211 istituisce e disciplina una nuova operazione finanziaria, la “fiducia” (*fiducie*), apportando alcune modifiche al libro III del *Code civil* (artt. 2011-2031). La “fiducia” consentirà ad un soggetto, il “costituente”, di trasferire temporaneamente i suoi beni ad uno o più fiduciari i quali, tenendo tali beni separati dal proprio patrimonio, li gestiranno a vantaggio di uno o più beneficiari (art. 2011). Possono essere “costituenti” soltanto persone giuridiche soggette alle imposte sulle società (art. 2014). L’operazione fiduciaria può essere stabilita da una legge o da un contratto ma in ogni caso deve essere espressa (art. 2012). Il nuovo istituto giuridico dovrebbe facilitare la costituzione di garanzie (*suretés*) e la gestione di beni per conto altrui. Lo strumento della “fiducia” potrà in particolare essere utilizzato dalle imprese per alcune operazioni complesse di finanziamento attualmente non autorizzate dal diritto francese, evitando che le stesse imprese si rivolgano all’estero. Il meccanismo fiduciario “alla francese” permetterà di fare concorrenza al *trust* di matrice anglosassone.

Gli obiettivi principali della legge sono:

- assicurare un quadro giuridico unitario e favorire la libertà contrattuale;
- facilitare la costituzione, la gestione e la realizzazione di *suretés* reali collegate alla “fiducia” in occasione di operazioni complesse e riconoscere il ricorso ad un *agent des sûretés* nel diritto francese.

E’ vietato il ricorso alla “fiducia” per atti di liberalità (successioni e donazioni).

La nuova legge, al fine di garantire la “sicurezza” dello strumento della “fiducia”:

- riserva la qualità di “fiduciario” solo a soggetti sottoposti a strette regole di controllo, solvibilità e trasparenza. Le funzioni del “fiduciario” potranno essere esercitate solo da istituti di credito, imprese d’investimento o imprese di assicurazioni (art. 2015);
- prevede un regime di neutralità fiscale che lasci comunque a carico del costituente l’insieme dei diritti di registrazione, le tasse di pubblicità fondiaria e le imposte dirette relative ai beni trasferiti nel patrimonio fiduciario (artt. 3-11 della legge che modificano il *Code général des impôts*);
- dà al costituente la facoltà di nominare un “protettore” della “fiducia” incaricato di assicurare la tutela dei suoi interessi (art. 2017);
- limita al solo patrimonio fiduciario il diritto di azione giudiziaria (*poursuite*) dei creditori, i diritti dei quali siano sorti dalla conservazione o dalla gestione dei beni di tale

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2007

Rassegna dell’attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



patrimonio, ammettendo un diritto di *poursuite* sussidiario sul patrimonio del costituente o del fiduciario solo nel caso di insufficienza del patrimonio “fiduciario”;  
- istituisce meccanismi di controllo e sanzioni adeguate contro l’utilizzo della fiducia per usi illeciti (artt. 2, 10, 13 e 15).



Germania

Legge

## COMMERCIO ELETTRONICO

***Gesetz zur Vereinheitlichung von Vorschriften über bestimmte elektronische Informations- und Kommunikationsdienste (Elektronischer -Geschäftsverkehr-Vereinheitlichungsgesetz-EIGVG), vom 26. Februar 2007 (BGBl, I, 179) – Legge di unificazione delle norme su alcuni servizi elettronici di informazione e di comunicazione***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl107s0179.pdf>

Con una tecnica redazionale frequente nella legislazione tedesca, l'articolo 1 della nuova legge adotta la *Telemediengesetz* (TMG), volta a unificare e a semplificare le norme sul commercio elettronico.

La legge in commento supera la precedente distinzione, presente anche nella legislazione tedesca, fra *Teledienste* e *Mediendienste*, unificandoli nella nozione di *Telemedia*. Questi sono definiti in senso molto ampio nel § 1 come “qualsiasi servizio di informazione o di comunicazione elettronico”, che non sia, da un lato, trasmissione radiofonica o televisiva (*Rundfunk*), dall'altro, servizio di telecomunicazioni (*Telekommunikations*). La nuova legge, pertanto, non disciplina, ad esempio, né l'*Internet Protocol Tv* (IPTV) né il *Voice Over Internet Protocol* (VOIP).

Essa si applica invece pienamente ai siti web, alla posta elettronica, ai motori di ricerca, alle piattaforme di scarico della musica, ai *webshops*, ai *blogs*, ai *newsgroups* e al *video on demand*. Sono soggetti ad essa tutti i prestatori di questi servizi, compresi quelli di natura pubblica, a prescindere dal fatto che sia percepito o meno un compenso per l'utilizzo del servizio stesso.

La *Telemediengesetz* entrerà in vigore il 1° marzo 2007, insieme al nono Accordo interstatale fra i *Länder* (*Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien*, abbreviato *Rundfunkstaatsvertrag- RStV*). Queste due normative disciplineranno *in toto* i servizi dei media telematici, più precisamente il primo regolerà i requisiti, il secondo i contenuti.

La nuova legge introduce una serie di obblighi per i *provider* di tali servizi, in conformità ai principi generali fissati dalla normativa comunitaria sul commercio elettronico. Fra questi obblighi, due in particolare sono meritevoli di attenzione.

In primo luogo, uno degli obiettivi della legge è di combattere il fenomeno dello *spamming*. Per non far apparire come dei messaggi personali i messaggi commerciali, non devono essere occultati né l'identità del mittente, nella casella ad esso riservata, né la natura commerciale del messaggio, nella casella “oggetto” della posta elettronica. In caso di violazione di questa norma sono applicabili ammende fino a 50.000 Euro. Essa completa peraltro il divieto generale di *spamming* fissato dalla legge sulla concorrenza

*segue*



sleale (*Gesetz gegen der unlauteren Wettbewerb-UWG*).

In secondo luogo, un altro obiettivo della legge è di ampliare l'obbligo per i *provider* di rivelare l'identità personale degli utenti dei servizi. Su richiesta, tali dati devono essere forniti alle Procure delle giurisdizioni penali, ai servizi di *intelligence* e agli enti di *enforcement* della proprietà intellettuale.

Infine, la nuova legge non muta la responsabilità dei *provider* dei media telematici per i contenuti di terzi ospitati sui propri server (aste on line, mercati virtuali, forum di discussione, siti web, ecc.). Tale responsabilità è disciplinata dalla normativa comunitaria in materia di commercio elettronico, che non prevede un obbligo generale di monitorare in via preventiva i contenuti medesimi, ma solo quello di intervenire a posteriori una volta accertato il contenuto illecito. Il Parlamento tedesco ha deciso quindi di attendere ulteriori sviluppi normativi in questo campo a livello di Unione europea. La stessa definizione molto ampia di *Telemedien* fornita dalla legge, citata all'inizio, ha infatti lo scopo di agevolare l'inserimento dei futuri sviluppi tecnologici nell'attuale quadro legislativo.



Regno Unito

Progetto di legge

## CONSUMATORI - TUTELA

***Consumers, Estate Agents and Redress Bill***  
***(Disegno di legge approvato dalla House of Lords e trasmesso il 7 febbraio 2007 alla House of Commons)***

<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmbills/061/2007061.pdf>

Il *Consumers, Estate Agents and Redress Bill*, attualmente in seconda lettura all'*House of Commons*, ha l'obiettivo di rafforzare e rendere più efficiente la tutela dei consumatori nel Regno Unito. Il progetto crea un nuovo organismo nazionale unitario di tutela dei consumatori, introduce forme di risarcimento nei settori dei servizi postali, dell'energia e delle agenzie immobiliari e migliora la disciplina degli agenti immobiliari e della vendita *doorstep*.

Tra le principali misure proposte:

- il rafforzamento della rappresentanza dei consumatori attraverso l'unificazione dei precedenti *National Consumer Council*, *Energywatch* e *PostWatch* in un unico organismo di tutela, il *National Consumer Council*; il nuovo organismo rappresenterà, con poteri più forti, gli interessi del consumatore, con la possibilità di trattare più efficacemente nei confronti del governo, degli enti regolatori e delle industrie dei settori interessati e con il beneficio di poter attingere dall'esperienza e dalla pratica provenienti da un gran numero di settori, garantendo così una maggiore attenzione nei confronti del denaro dei consumatori;
- la richiesta ai fornitori nei settori dell'energia e dei servizi postali (e del settore "acqua", al quale la disciplina verrà estesa dopo opportuna consultazione forse già dal 2008) di partecipare alla messa a punto di un "piano di risarcimento" (*redress scheme*) per assicurare la soluzione delle controversie con i consumatori e forme di compensazioni risarcitorie, ove garantite;
- l'abilitazione degli organismi che regolamentano i settori dell'energia e dei servizi postali ad approvare regolamenti volti a prescrivere, per il trattamento dei reclami dei consumatori, procedure standardizzate che saranno obbligatorie per i fornitori dei suddetti settori;
- l'estensione di "*Consumer Direct*" (servizio di assistenza telefonica e *on line* finanziato dal governo inglese per fornire informazioni e consulenza su temi riguardanti i consumatori) alle richieste d'informazioni e ai reclami da parte dei consumatori nei settori del gas, dell'energia elettrica e dei servizi postali, al fine di assicurare una linea di comunicazione più semplice tra chi presenta reclami in uno dei settori regolamentati e un servizio di consulenza per il singolo consumatore.

*segue*



Per quanto riguarda gli agenti immobiliari le disposizioni proposte attuano in parte le raccomandazioni emerse dalla relazione dell' *Office of Fair Trading* (OFT) del 2004. In particolare:

- chiedono agli agenti immobiliari di predisporre un progetto (*scheme*) per la creazione di un Ombudsman indipendente riconosciuto che deciderà su tutte le controversie nel Regno Unito tra agenti e acquirenti o venditori di proprietà residenziali;
- chiedono agli agenti immobiliari di creare e conservare per sei anni fascicoli sulle operazioni condotte per i loro clienti;- attribuiscono all' *Office of Fair Trading* (OFT) e ai *Trading Standards Officers* poteri di ispezione sui *files* di un agente immobiliare relativi ad una transazione;
- attribuiscono al OFT maggiori opportunità di valutare l' idoneità di un agente immobiliare all' esercizio della professione.

Infine, per quanto concerne la vendita a domicilio le proposte legislative prevedono l'estensione alle visite a domicilio "su richiesta" gli stessi diritti alla cancellazione e ad un periodo di "ripensamento" (*cooling off period* nel quale l'acquirente ha diritto di recedere da un contratto di vendita) dei quali godono i consumatori per le visite a domicilio non richieste.



Spagna

Progetto di Legge

## POSTE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

***Proyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal  
(Progetto di legge pubblicato dal Congresso dei Deputati il 9 gennaio  
2007)***

[http://www.congreso.es/public\\_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A\\_120-01.PDF](http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A_120-01.PDF)

La Legge 24/1998 che ha liberalizzato il settore dei servizi postali, ha regolamentato la prestazione del servizio postale universale, ha riconosciuto il diritto di tutti i cittadini e le imprese alle comunicazioni postali ed ha individuato il nucleo essenziale delle norme che permettono l'erogazione del servizio in regime di libera concorrenza.

L'intervento del legislatore ha consentito la nascita di altri operatori postali che si sono affiancati a *Correos y Telégrafos SA* ed hanno, quindi, definitivamente posto termine al monopolio statale in ambito postale. Tuttavia il nuovo assetto richiede ulteriori misure finalizzate a rendere effettiva la concorrenza ed in particolare rende necessaria l'istituzione di un organismo indipendente, competente a monitorare il settore ed a rimuovere gli ostacoli, che possono frapporsi all'erogazione del servizio in regime di libera concorrenza.

Il disegno di legge in esame, presentato dal Governo, propone la creazione della Commissione Nazionale del Settore Postale, come autorità amministrativa indipendente incardinata presso il Ministero delle Infrastrutture.

La Commissione si configura come un ente pubblico, con personalità giuridica e piena capacità di agire, con l'incarico di sovrintendere al corretto funzionamento del settore postale ed in particolare al miglioramento qualitativo della prestazione del servizio universale.

La Commissione eserciterà le sue funzioni attraverso un *Consejo Rector* composto dal Presidente e quattro consiglieri, tutti nominati dal Governo, con regio decreto adottato su proposta del Ministro delle Infrastrutture, selezionati tra persone di riconosciuta competenza professionale nel settore postale. La nomina dura sei anni ed è rinnovabile una sola volta. Al momento della cessazione e per i due anni successivi i membri della Commissione non possono esercitare attività professionali collegate al settore postale.

Alla Commissione spettano le seguenti funzioni: risolvere i conflitti che possono insorgere tra gli operatori postali; autorizzare e revocare i titoli che abilitano all'erogazione dei servizi postali; vigilare sul rispetto dei principi della libera concorrenza da parte degli operatori, evitando in particolare discriminazioni nell'accesso alla rete postale; vigilare sulla trasparenza, la semplicità e la gratuità delle procedure per la

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri





risoluzione dei reclami degli utenti in caso di perdita, di furto o di deterioramento dei beni ed in generale sul rispetto delle norme di qualità dei servizi; fissare le condizioni di accesso alla rete postale pubblica; esercitare attività ispettiva sui servizi postali al fine di garantire il pluralismo dell'offerta; esercitare la potestà sanzionatoria sugli atti o sulle omissioni che rappresentano effettiva inadempienza degli obblighi a carico degli operatori postali; determinare periodicamente il costo netto della prestazione del servizio ed elaborare uno studio annuale sui costi delle prestazioni, che il Ministero delle Infrastrutture sottoporrà alla Commissione governativa per gli Affari Economici.

La nuova autorità amministrativa, inoltre, agirà come organo consultivo dell'Amministrazione generale dello Stato in materia postale e preparerà una relazione annuale sullo sviluppo del mercato postale, che sarà presentata al Ministero delle Infrastrutture ed inviata al Parlamento.



## **Politiche sociali**





Francia

Legge

## LAVORO

### ***Loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social (J.O. del 1° febbraio 2007)***

[http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2007/0201/joe\\_20070201\\_0027\\_0004.pdf](http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2007/0201/joe_20070201_0027_0004.pdf)

La nuova legge ha come obiettivo di modernizzare i rapporti fra Governo e parti sociali nella preparazione di riforme concernenti il diritto del lavoro. A questo riguardo essa organizza procedure di concertazione più strutturate e informative e prevede un dialogo più efficace e garantista per le parti.

Sotto il profilo della tecnica normativa, l'art. 1 della legge inserisce prima del Titolo I del Libro I del Codice del lavoro un "Titolo preliminare", composto dagli artt. L. 101-1 a L. 101-3 e denominato "Dialogo sociale".

Vi si dispone che ogni progetto di riforma del Governo riguardante le relazioni individuali e collettive di lavoro, l'occupazione o la formazione professionale e che rientri nell'ambito di competenza della contrattazione nazionale e interprofessionale sia oggetto di una concertazione preventiva con le parti sociali, in vista dell'apertura della contrattazione stessa. A tal fine il Governo ha l'obbligo di presentare alle parti sociali un documento di orientamento, in cui vengono indicati gli aspetti principali del progetto di riforma, gli obiettivi perseguiti e le principali opzioni. Quando comunicano al Governo la loro intenzione di avviare la contrattazione, le parti sociali hanno la facoltà di indicargli il termine che ritengono necessario per la durata della stessa.

La legge stabilisce una eccezione per i casi di urgenza, prevedendo la possibilità di attuare un progetto di riforma anche senza concertazione preventiva; in questo caso il Governo ha tuttavia l'obbligo, prima di adottare il provvedimento, di presentare alle parti sociali un documento in cui motiva l'urgenza.

Le proposte di atti legislativi e regolamentari elaborate nell'ambito della concertazione e della contrattazione sopra indicate vengono sottoposte dal Governo, a seconda del tema trattato, alla "Commissione nazionale della contrattazione collettiva" (*Commission nationale de la négociation collective*), al "Comitato superiore dell'occupazione" (*Comité supérieur de l'emploi*) o al "Consiglio nazionale della formazione professionale durante tutto l'arco della vita" (*Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie*).

Inoltre, il Governo deve presentare ogni anno alla "Commissione nazionale della contrattazione collettiva" i propri orientamenti, validi per l'anno seguente, in materia di relazioni individuali e collettive di lavoro, di occupazione e di formazione professionale nonché il calendario previsto per la loro attuazione; allo stesso tempo, le parti sociali

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



dovranno comunicare alla Commissione lo stato di avanzamento delle contrattazioni interprofessionali in corso e il calendario di quelle che intendono condurre o avviare nell'anno successivo.

Infine, la legge prevede che il Governo presenti ogni anno al Parlamento una relazione sulle procedure di concertazione e di contrattazione attuate nell'anno precedente.

Quanto all'art. 2 della nuova legge, in estrema sintesi, esso sancisce la funzione consultiva della "Commissione nazionale della contrattazione collettiva" e del "Comitato superiore dell'occupazione" in merito ai progetti di legge, di ordinanza e di decreto contenenti norme generali in materia, rispettivamente, di relazioni individuali e collettive di lavoro e di occupazione.



Francia

Legge

## MALATI - ASSISTENZA

***Loi n° 2007-131 du 31 janvier 2007 relative à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé (J.O. del 1° febbraio 2007)***

([http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2007/0201/joe\\_20070201\\_0027\\_0005.pdf](http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2007/0201/joe_20070201_0027_0005.pdf))

La legge in esame modifica alcuni articoli del Codice della salute pubblica, al fine di consentire l'accesso al credito da parte di persone che presentano un rischio aggravato per motivi di salute o di disabilità.

A riguardo la norma fondamentale è contenuta nell'art. L. 1141-2 del Codice della salute pubblica, il quale istituisce un'apposita convenzione nazionale, in pratica un accordo stipulato fra lo Stato, le organizzazioni professionali degli istituti di credito, delle imprese di assicurazione, delle mutue e degli istituti di previdenza, da un lato, e le organizzazioni nazionali riconosciute dei malati, degli utenti della sanità e dei disabili, dall'altro versante. Il suo principale obiettivo è di agevolare l'assicurazione o la garanzia dei prestiti richiesti da persone in condizioni gravi di salute, oltre che di definire le modalità di informazione dei richiedenti relativamente a tali prestiti.

Il successivo art. L. 1141-2-1, introdotto dalla legge, definisce i contenuti della convenzione nazionale, fra cui si segnalano in particolare: la definizione delle modalità di accesso al credito e di gestione trasparente delle pratiche dei richiedenti; la garanzia di riservatezza dei dati personali; la creazione di un meccanismo di mutualizzazione, teso a ridurre le spese aggiuntive derivanti dall'alto rischio assunto per l'assicurazione del prestito; l'attuazione di un dispositivo di mediazione fra malati, da un lato, e banche e assicurazioni, dall'altro lato; la creazione di un'istanza di controllo (*instance de suivi et de propositions*), composta in modo tale che vi siano associate le parti e incaricata di valutare periodicamente l'attuazione della convenzione.

Vengono poi precisate, nell'art. L. 1141-3, la durata triennale e le modalità di pubblicazione della convenzione. E' inoltre disposto che questa possa essere applicata, con decreto e previa concertazione, anche alle imprese ed agli organismi aderenti ad organizzazioni professionali, di cui all'art. L. 1141-2, non firmatarie dell'accordo. In aggiunta a queste disposizioni, la stabilità del dispositivo convenzionale viene garantita attraverso un decreto approvato previo parere del Consiglio di Stato, pronto ad intervenire, in caso di necessità, in sostituzione della convenzione.

Da ultimo, in merito alla già citata istanza di controllo, è disposto che essa trasmetta al Governo e al Parlamento un rapporto di valutazione dell'operato della convenzione tre mesi prima della sua scadenza.





Germania

Progetto di legge

## PENSIONI

***Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Regelaltersgrenze an die demografische Entwicklung und zur Stärkung der Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz) - Disegno di legge che adegua l'età pensionabile legale allo sviluppo demografico e che rafforza le basi finanziarie dell'assicurazione pensionistica obbligatoria (Presentato al Bundestag il 23 febbraio 2007)***  
<http://dip.bundestag.de/btd/16/043/1604372.pdf>

Il disegno di legge in esame intende aumentare l'età legale della pensione in Germania dagli attuali 65 anni a 67 anni nel 2029.

In dettaglio, tale età aumenterà di un mese l'anno fra il 2012 e il 2024, di due mesi l'anno fra il 2025 e il 2029. La riforma sarà pienamente operativa per i nati a partire dal 1964. Chi interromperà la vita lavorativa in anticipo subirà quindi una riduzione dell'assegno di pensione.

In Germania i contributi pensionistici sono versati per metà dal datore di lavoro e per l'altra metà dal lavoratore. L'obiettivo dichiarato dal Governo è che l'ammontare di tali contributi rispetto alla retribuzione lorda non superi il 20% fino al 2020 e il 22% da questa data al 2030 (attualmente corrisponde al 19,9%).

Allo stesso modo, per quanto riguarda il livello delle pensioni, sempre rispetto alla retribuzione lorda, l'obiettivo dichiarato dal Governo è che esso non scenda sotto il 46% fino al 2020 e sotto il 43% da questa data al 2030 (attualmente corrisponde al 52,4%).

Il disegno di legge all'esame del Parlamento mantiene tuttavia l'età pensionabile a 65 anni se il cumulo dei contributi raggiunge 45 anni.

Contestualmente a questo disegno di legge ne è stato presentato un altro (*Drucksache 16/4371* del 23 febbraio 2007, <http://dip.bundestag.de/btd/16/043/1604371.pdf>), strettamente correlato al precedente, il quale, attraverso l'adozione della cosiddetta *Initiative 50 plus*, si propone di rafforzare le possibilità occupazionali delle persone con più di 50 anni. Con riferimento ai disoccupati di questa età che ritrovano un lavoro, esso prevede, infatti, il versamento di sussidi integrativi da parte dello Stato, nei casi in cui la retribuzione percepita sia inferiore a quella del precedente lavoro.







Regno Unito

Progetto di legge

## SICUREZZA SOCIALE

### ***Welfare Reform Bill***

***(Disegno di legge approvato dalla House of Commons e trasmesso il 10 gennaio 2007 alla House of Lords)***

<http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldbills/024/2007024.pdf>

Il presente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei Comuni ed ora all'esame della Camera dei Lord, si colloca al termine di un processo di elaborazione avviato nel 2003 dal governo britannico e culminato nella presentazione, nel gennaio 2006, del Libro Verde "A new deal for welfare: empowering people to work" (consultabile all'indirizzo Internet [http://www.dwp.gov.uk/welfarereform/docs/A\\_new\\_deal\\_for\\_welfare-Empowering\\_people\\_to\\_work-Full\\_Document.pdf](http://www.dwp.gov.uk/welfarereform/docs/A_new_deal_for_welfare-Empowering_people_to_work-Full_Document.pdf)). Lo scopo principale della riforma della sicurezza sociale, in linea con altri interventi legislativi precedenti, è quello di favorire l'ingresso, o il ritorno, nel mondo del lavoro di coloro, o almeno parte di essi, che al momento non svolgono alcuna attività retribuita per motivi di inabilità al lavoro e che si mantengono con il percepimento di appositi sussidi (*incapacity benefit* e *income support*).

Il progetto istituisce a tal fine, nella Parte Prima, una nuova forma di indennità, sostitutiva delle precedenti, denominata "Employment and Support Allowance" (ESA) e costituita da due elementi: una parte collegata alla situazione contributiva del beneficiario (*contributory allowance*) ed una parte dipendente dal suo livello di reddito (*income-related allowance*). Il diritto a percepire l'ESA è quindi preliminarmente valutato, in base al possesso di una serie di requisiti indicati in allegato al progetto e relativi, da un lato, al versante contributivo (*National Insurance contribution test*) e, dall'altro lato, a quello reddituale (*income test*). A tale fase fa seguito l'accertamento medico dell'effettiva inabilità al lavoro, fisica o mentale, del richiedente, al fine di distinguere tra coloro i quali non possono essere ragionevolmente recuperati ad alcuna attività lavorativa (*support component*) e quelli che invece possono far parte di un programma di reinserimento nel mondo del lavoro (*work-related activity component*). Per i primi è previsto un aumento individuale dell'indennità percepita, rispetto all'ammontare dei sussidi attuali, ma il ministero competente stima una diminuzione complessiva della spesa pubblica su tale versante, confidando nel passaggio di numerosi beneficiari attuali al gruppo delle persone recuperabili al lavoro. Questi ultimi, i quali avranno inizialmente diritto a percepire interamente la parte "work-related" dell'ESA, dovranno però partecipare ad alcune iniziative indicate nel progetto, alcune delle quali rivestono carattere di obbligatorietà, pena la riduzione progressiva dell'indennità assegnata (interviste di lavoro e attività

*segue*



formative).

La Parte Seconda del disegno di legge è invece dedicata al riordino dei sussidi e delle indennità per le abitazioni in affitto (*housing benefits*) e per il pagamento delle imposte locali (*council tax benefits*), con particolare riguardo alla *local housing allowance* (LHA), indennità corrisposta agli inquilini che vivono in alloggi affittati sul libero mercato privato, che soddisfino particolari requisiti con riferimento al reddito ed alla situazione patrimoniale.

A partire dal 2003 è già stato avviato un esperimento in alcune zone, relativo ad una diversa modalità di amministrazione e gestione del versamento di LHA da parte delle autorità locali competenti; in particolare, al fine di responsabilizzare maggiormente gli inquilini (*tenants*) è stato deciso, nella maggior parte dei casi, di corrispondere l'indennità a questi ultimi invece che ai loro affittuari (*landlords*); il presente progetto estende quindi, con alcuni ritocchi, il nuovo schema agli altri enti locali.

Un'altra novità, introdotta dal progetto, riguarda invece l'utilizzo degli *housing benefits*, in particolare il loro ritiro o la loro riduzione, come strumento di dissuasione nei confronti degli individui già sottoposti ad una procedura di sfratto per "comportamento anti-sociale" (*anti-social behaviour*) e che si rifiutano di partecipare al programma di riabilitazione sociale previsto dalla legge. Le autorità locali dovranno valutare, caso per caso, se è opportuno adottare tale misura, considerando la vulnerabilità della persona e degli altri componenti del nucleo familiare (presenza di bambini piccoli o di adulti non autosufficienti); il progetto prevede comunque un'introduzione graduale delle nuove disposizioni, inizialmente limitata solo ad alcune zone.

La Parte Terza contiene disposizioni su aspetti amministrativi della sicurezza sociale, all'interno dei quali si propone di attuare una maggiore diffusione dell'informazione concernente i servizi forniti sia dal Ministero per il Lavoro e le Pensioni (*Department for Work and Pensions*) sia dagli enti locali competenti in materia.

La Parte Quarta e la Parte Quinta del progetto contengono infine, rispettivamente, disposizioni miscellanee ed altre norme su aspetti finanziari, sull'estensione territoriale del provvedimento e sulla sua entrata in vigore.



Spagna

Progetto di legge

## AMBIENTE – TUTELA INQUINAMENTO ATMOSFERICO

***Proyecto de Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera  
(Progetto di legge pubblicato dal Congresso dei Deputati il 29 gennaio  
2007)***

[http://www.congreso.es/public\\_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A\\_122-01.PDF](http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A_122-01.PDF)

La Legge 38/1972 per la protezione dell'ambiente atmosferico rappresenta nell'ordinamento spagnolo il primo intervento di rango legislativo per fronteggiare le problematiche relative all'inquinamento atmosferico. La crescita costante dei livelli di contaminazione con effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente, in particolare nelle grandi città, hanno indotto il Governo spagnolo a rivedere integralmente, dopo più di trent'anni, la disciplina a protezione dell'aria, presentando al Congresso la proposta di legge in esame.

Nel rispetto della politica ambientale definita a livello dell'Unione Europea e degli accordi siglati a livello internazionale, il Governo intende riformulare la legislazione quadro a tutela dell'atmosfera sulla base di tre principi ispiratori. Innanzitutto la proposta estende a tutti i cittadini l'onere di tutelare l'ambiente atmosferico. Se, infatti, i cittadini hanno il diritto di pretendere che lo Stato adotti tutte le misure idonee a preservare la purezza dell'aria in modo da non pregiudicare il loro diritto alla salute, nello stesso tempo essi sono obbligati a tenere comportamenti atti a preservare e a rispettare tale risorsa.

Il secondo elemento su cui si fonda la proposta è l'indispensabile cooperazione tra le amministrazioni pubbliche, per assicurare l'efficacia e la coerenza delle iniziative di tutela. In terzo luogo le amministrazioni pubbliche dovranno perseguire trasversalmente gli obiettivi di tutela della qualità dell'atmosfera nella fase di pianificazione e sviluppo delle diverse politiche settoriali in materia ambientale.

Sulla base di tali principi il disegno di legge intende affrontare la pluralità di cause ed effetti dell'inquinamento atmosferico attraverso una visione globale del problema sia rispetto alle fonti di inquinamento, puntuali o diffuse, sia rispetto all'impatto sulla salute umana e sull'ambiente stesso.

Il provvedimento si struttura in sette capitoli e 35 articoli.

Nel primo capitolo si definisce l'obiettivo dell'intervento e se ne delimita l'ambito di applicazione alle sostanze inquinanti menzionate nell'allegato I della proposta stessa. Vengono escluse soltanto quelle forme di contaminazione già regolate da una normativa specifica, come ad esempio i rischi inerenti gravi incidenti in cui si liberano sostanze pericolose. Nel primo capitolo si provvede anche alla ripartizione di competenze tra le

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



amministrazioni pubbliche. In particolare allo Stato spetta, di concerto con le Comunità autonome, definire gli obiettivi di qualità e i valori massimi delle emissioni, elaborare ed approvare i programmi ed i piani per l'adempimento degli impegni assunti in sede comunitaria ed internazionale sulla contaminazione atmosferica, aggiornare periodicamente la lista delle sostanze inquinanti e delle attività potenzialmente inquinanti. Le Comunità autonome, nell'esercizio delle loro competenze, adotteranno ulteriori piani per il miglioramento della qualità dell'aria nel proprio ambito territoriale e contestualmente eserciteranno la funzione di controllo e la conseguente potestà sanzionatoria a garanzia del rispetto della legge. I municipi con più di 250.000 abitanti sono tenuti, infine, a predisporre installazioni e strumenti per il monitoraggio dei livelli di qualità dell'aria e a darne informazione alla cittadinanza.

Il terzo capitolo affronta il problema della prevenzione e del controllo delle emissioni. In particolare il disegno di legge tenta di perfezionare il meccanismo di prevenzione attualmente vigente, che sottopone attività considerate a rischio ad un regime speciale di controllo amministrativo. La legge del 1972 prevede a tal fine un catalogo che comprende esclusivamente quelle attività potenzialmente contaminatrici per le quali si richiede un'autorizzazione amministrativa. La proposta in esame prevede, invece, un meccanismo più completo e flessibile, in quanto nel catalogo delle attività potenzialmente inquinanti vengono inserite tutte le fonti di emissione nell'atmosfera ed il progetto specifica quali di queste attività devono essere sottoposte ad un regime di autorizzazioni da parte delle Comunità autonome. In base a questa nuova formulazione, nel catalogo vengono inserite tutte le fonti potenzialmente inquinanti e di volta in volta si potrà procedere alla valutazione della pericolosità di ulteriori fonti di emissione, che potranno confluire nella lista delle attività da sottoporre ad intervento amministrativo.

Per quanto concerne, infine, gli aspetti relativi al controllo, ispezione e vigilanza, la proposta di legge attribuisce alle Comunità autonome e agli enti locali, nel rispetto delle proprie competenze, l'adozione delle misure necessarie. Inoltre si introduce un sistema di informazione, vigilanza e prevenzione il cui coordinamento è affidato al Ministero dell'Ambiente.

Il regime sanzionatorio, in coerenza con i principi ispiratori del disegno di legge e data l'irreversibilità dei danni procurati all'atmosfera, è basato prevalentemente sugli aspetti relativi alla prevenzione sia in termini di tipizzazione che di gradualità delle sanzioni stesse.



## Stati Uniti d'America

Documento

### CELLULE STAMINALI

***Advancing Stem Cell Science Without Destroying Human Life  
(Documento pubblicato dal Domestic Policy Council della Casa Bianca il  
9 gennaio 2007)***

([http://www.whitehouse.gov/dpc/stemcell/2007/stemcell\\_010907.pdf](http://www.whitehouse.gov/dpc/stemcell/2007/stemcell_010907.pdf))

In apertura del nuovo Congresso degli Stati Uniti (110) è stata ripresentata presso la Camera dei Rappresentanti la proposta di legge in tema di ricerca sulle cellule staminali embrionali, già discussa nel precedente Congresso ed allora bloccata dal veto del presidente Bush. Il testo (consultabile all'indirizzo [http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110\\_cong\\_bills&docid=f:h3pcs.txt.pdf](http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_bills&docid=f:h3pcs.txt.pdf)), identico a quello precedente (si veda la scheda sul Bollettino LS n. 3 del 2005, p. 58-59), è stato approvato dalla Camera l'11 gennaio 2007 e trasmesso al Senato, avendo ottenuto 253 voti favorevoli e 174 contrari, quindi con una maggioranza ancora inferiore ai due terzi dei componenti della Camera, necessari ad evitare un nuovo veto del presidente.

Due giorni prima della votazione, il 9 gennaio 2007, il *Domestic Policy Council* della Casa Bianca, organo di coordinamento del processo di *policy-making* della politica interna americana, ha presentato un documento sullo stato di avanzamento della ricerca scientifica riguardante le cellule staminali, nell'ottica della conciliazione tra la necessità del progresso della scienza e il dovere di preservare la vita umana in ogni suo momento.

Come ricordato nella parte iniziale del documento, è dal 9 agosto 2001, con la prima presidenza di George Bush junior, che sono stati stanziati, per la prima volta, fondi federali per la svolgimento di esperimenti con linee cellulari derivanti da embrioni già destinati alla distruzione prima di quella data; la Casa Bianca si è successivamente opposta allo stanziamento di ulteriori fondi per la creazione di nuove linee cellulari che comportassero la distruzione di embrioni, posteriormente alla data del 9 agosto 2001, ritenendo che non potessero essere destinati i soldi dei contribuenti americani in esperimenti che determinassero la fine della vita umana in qualunque stadio del suo svolgimento. Tale divieto, contrariamente a quanto viene generalmente ritenuto, non si applica ad eventuali fondi stanziati dai singoli stati dell'Unione né, tantomeno, ai finanziamenti privati.

In ogni caso, da allora, la ricerca scientifica ha cercato strade alternative per l'ottenimento di "cellule staminali pluripotenti" (*pluripotent stem cells*), evitando il dilemma etico della distruzione degli embrioni umani; l'amministrazione Bush ha seguito con particolare attenzione tale evoluzione e, nel maggio 2005, il *President's Council on Bioethics* ha pubblicato il Libro bianco "*Alternative Sources of Human Pluripotent Stem Cells*", dove

*segue*



venivano presentate quattro diverse ipotesi, ripresentate e vagliate nel documento in esame.

Si tratta, in dettaglio, della possibilità di ottenere cellule staminali pluripotenti attraverso:

- l'utilizzazione degli embrioni morti;
- l'estrazione di blastomeri da embrioni vivi;
- la creazione di "artefatti biologici";
- la differenziazione a ritroso delle cellule adulte.

Il documento esamina sia la fattibilità tecnica che le implicazioni etiche di ciascuna ipotesi.

In particolare, con riferimento all'utilizzo degli embrioni morti, si tratta di quegli embrioni spontaneamente morti durante i tentativi di fecondazione in vitro; le questioni sollevate nel documento, a tale proposito, riguardano sia l'effettiva capacità di ottenere cellule pluripotenti affidabili e valide come quelle ricavabili dagli embrioni vivi, sia la necessità di stabilire criteri sicuri e verificabili in merito all'accertamento della morte degli embrioni stessi.

Per quanto concerne l'estrazione di blastomeri da embrioni vivi, al fine di ottenere cellule staminali mediante la biopsia degli embrioni nei primi giorni di vita, il problema ancora irrisolto riguarda l'alto rischio di danneggiare l'embrione in modo fatale, causandone la morte.

Con riguardo alla creazione di "artefatti biologici" (*biological artifacts*), si tratta di una nuova e promettente frontiera dell'ingegneria genetica, denominata *Altered Nuclear Transfer* (ANT), che supererebbe i problemi etici posti finora dalla cosiddetta "clonazione terapeutica" (enucleazione di ovociti fecondati, sostituzione del nucleo con il DNA estratto da una cellula adulta e sviluppo del nuovo embrione fino alla fase utile per l'estrazione di cellule staminali embrionali), poiché in questo caso si opererebbe su ovociti non fecondati (sempre mediante enucleazione, sostituzione e riprogrammazione della cellula uovo) che, con un adeguato successivo trattamento chimico-fisico, avvierebbero un processo di duplicazione cellulare sufficiente all'ottenimento di cellule staminali. In aggiunta alla completa compatibilità di tali cellule con il DNA del donatore adulto, già presente negli esperimenti di "clonazione terapeutica", si aggiungerebbe il fattore positivo discriminante dello svolgimento di esperimenti con "entità biologiche" costruite in laboratorio, morfologicamente diverse dall'embrione e che non potrebbero essere impiantate nell'utero femminile.

Per quanto attiene alla differenziazione a ritroso delle cellule adulte, attuata con nuove tecniche di riprogrammazione cellulare (*reprogramme to "de-differentiate" back*), compresa la fusione di cellule staminali embrionali con cellule adulte, la linea di demarcazione è costituita dalla necessità di una chiara separazione tra l'ottenimento di semplici cellule staminali pluripotenti e la generazione di organismi suscettibili di vita propria.

Il documento è corredato, infine, da tre appendici riguardanti, rispettivamente, il sostegno alla donazione degli embrioni congelati, ottenuti con la fecondazione in vitro, l'opposizione ad ogni forma di clonazione degli embrioni ed una raccolta di segnalazioni bibliografiche relative a studi sulle fonti alternative di ottenimento di cellule staminali, pubblicati a partire dal 2005.

## Indice delle voci

AMBIENTE - TUTELA (ES) .....	45
AUTONOMIA LOCALE (ES) .....	22
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI (ES) .....	34
BANCA DI FRANCIA (FR).....	27
CELLULE STAMINALI (US) .....	47
COMMERCIO ELETTRONICO (DE) .....	30
CONSUMATORI - TUTELA (UK) .....	32
DIRITTO FIDUCIARIO (FR).....	28
FUNZIONARI PUBBLICI (FR) .....	9
GIUSTIZIA (UK) .....	18
INQUINAMENTO ATMOSFERICO (ES) .....	45
LAVORO (FR) .....	39
MALATI - ASSISTENZA (FR) .....	41
PARITÀ UOMO-DONNA (FR) .....	11
PARLAMENTO (UK) .....	20
PENA DI MORTE (FR) .....	12
PENSIONI (DE).....	42
POSTE (ES) .....	34
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (FR) .....	13
SICUREZZA SOCIALE (UK) .....	43
STATO CIVILE (DE).....	14
TERRORISMO (DE).....	16

**Legenda:** FR = Francia  
DE = Germania  
UK = Regno Unito  
ES = Spagna  
US = Stati Uniti d’America

